



**MANUALE PROCEDURE**  
**Leyton Italia S.r.l.**

**MP25072023**

Revisione 1 del 25.07.2023

## **Allegato 1**

-

### **LEYTON ITALIA SRL CONTRO LA VIOLENZA E LE MOLESTIE SUL LAVORO**

Revisione	Data	Descrizione/Note	Redazione	Verifica	Approvazione
1	25.07.2023	Prima Stesura	FEDERICA BUONOCUNTO	VALENTINA CATTARINA; CRISTIANA ROSSO	MICHAEL LAGARDE

**INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1 Obiettivi del documento .....	3
1.2 Ambito di applicazione .....	3
<b>2. RIFERIMENTI.....</b>	<b>3</b>
2.1 Riferimenti Interni .....	3
2.2 Riferimenti esterni.....	4
<b>3. DEFINIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DEFINIZIONI DI VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO E LE CONDOTTE VIETATE.....</b>	<b>5</b>
4.1 Violenza e molestie sul lavoro.....	6
4.2 Violenza e molestie .....	7
4.3 Violenza e molestie di genere .....	7
4.4 Molestie sessuali .....	8
<b>5. POLITICA DELLA TOLLERANZA ZERO: PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>9</b>
<b>6. PROGRAMMA DI PREVENZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>7. PROMOZIONE DI UNA CULTURA BASATA SUL RISPETTO: FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE</b>	<b>. 11</b>
<b>8. SEGNALAZIONI E ISTRUTTORIE INTERNE .....</b>	<b>12</b>
8.1 Segnalazioni .....	12
8.2 Strumenti di supporto .....	13

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Obiettivi del documento**

L'obiettivo del presente Allegato è definire, in coerenza con i principi espressi nella Politica della Parità di Genere e nel Codice Etico adottato dalla Società Leyton Italia Srl, i principi generali e imprescindibili di riferimento e le condotte vietate per assicurare un ambiente di lavoro libero dalla violenza e dalle molestie di qualsiasi forma o tipo, al cui rispetto devono impegnarsi tutti i membri degli organi sociali di amministrazione e controllo e tutte le/i dipendenti del Gruppo.

L'Allegato inoltre fornisce indicazioni sul divieto della violenza e molestia sul lavoro, che rispondano al dettato normativo contenuto all'interno della Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

### **1.2 Ambito di applicazione**

Il presente Allegato si applica a tutte le società della Società LEYTON ITALIA SRL (di seguito anche "Società" o "LEYTON ITALIA SRL") e trova applicazione anche nei confronti dei Terzi, così come di seguito definiti, nonché di tutte le Persone che svolgono attività lavorativa nella Società indipendentemente dallo status contrattuale sia in quanto Persone Tutelate sia in quanto soggetti tenuti al rispetto del presente Allegato nell'esecuzione e secondo le formulazioni previste nelle apposite previsioni contrattuali/dichiarazioni.

## **2. RIFERIMENTI**

Il presente Allegato è stato formulato sulla base delle indicazioni contenute nei seguenti riferimenti e fonti interne ed esterne alla LEYTON ITALIA SRL.

### **2.1 Riferimenti Interni**

- Codice Etico
- Politica sulla Parità di Genere
- Procedura Performance Review

### **2.2 Riferimenti esterni**

- Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione (di seguito "Convenzione 190")
- Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro

- D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*” o “*GDPR*”)
- D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i (Codice delle pari opportunità)
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i (Testo unico salute e sicurezza)
- Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 – “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”
- CCNL di riferimento (Commercio)
- Linee Guida INAIL – “*Riconoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro*” (2021)
- UN Global Compact and UN Women, Women’s Empowerment Principles (and Gender- Based Violence and Harassment at Work Policy Template)

### **3. DEFINIZIONI GENERALI**

**Bystander:** persona che è presente o è informata da una vittima di una condotta di violenza o molestia sul lavoro ma non ne prende parte oppure la persona che interviene in una situazione in cui si sta verificando un atto di violenza o molestia sul lavoro.

**Evento di Security:** qualsiasi azione o evento doloso o colposo che possa arrecare nocumento, attuale o potenziale alle risorse umane ed ai beni materiali e immateriali dell’azienda

**Persone LEYTON ITALIA SRL:** tutti i dipendenti della Società e i membri degli organi sociali di amministrazione e controllo.

**Persona Molestata:** persona nei cui confronti la violenza o molestia sul lavoro è diretta.

**Persone Tutelate:** questa categoria include tutte le Persone LEYTON ITALIA SRL, nonché tutte le Persone che svolgono attività lavorativa nella Società, indipendentemente dallo status contrattuale, i Terzi, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori con i quali è cessato il rapporto di lavoro rispetto ad episodi avvenuti nel periodo in cui lavoravano per LEYTON ITALIA SRL, i candidati che entrano nel processo di selezione, e qualsiasi altra persona che entri in contatto con le Persone LEYTON ITALIA SRL o con Terzi nello svolgimento delle loro attività lavorative.

**Segnalante:** persona che effettua una segnalazione riguardo ad una condotta o episodio di violenza o molestia sul lavoro.

**Segnalazione:** segnalazione riguardo a una condotta/episodio di violenza/molestia sul lavoro.


**Terzo/Terzi:** qualunque terza parte che collabori o lavori in nome o per conto o nell’interesse Della Società LEYTON ITALIA SRL, quali clienti, fornitori, trattisti, partner commerciali e industriali.

#### **4. DEFINIZIONI DI VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO E LE CONDOTTE VIETATE**

Fermo restando i contenuti del presente Allegato, qualsiasi condotta di violenza e molestia sul lavoro non è tollerata in quanto in contrasto con i valori e con l'impegno della Società.

La seguente sezione fornisce un perimetro delle condotte vietate ai sensi del presente Allegato.

##### **Condotte rientranti nel perimetro di applicazione del presente Allegato:**



##### **4.1 Violenza e molestie sul lavoro**

La violenza e le molestie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato sono le violenze e molestie sul lavoro, intese come violenze e molestie che si verificano nei confronti delle Persone Tutelate in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscono dal lavoro. Sono pertanto considerate violenze e molestie sul lavoro quelle violenze e molestie che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si verificano:

- a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro o luoghi connessi con il lavoro<sup>2</sup>;
- b) in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari;
- c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività, anche sociali<sup>3</sup>, correlate con il lavoro;
- d) a seguito di o durante comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> Sono tali, ad esempio, quelle scaturite da contatti con la clientela.

<sup>3</sup> Sono comprese quelle scaturite da colloqui di lavoro/attività di recruitment nonché attività sociali al di fuori del luogo di lavoro oppure, ad esempio, durante una attività di formazione o in occasione di un evento.

<sup>4</sup> Sono compresi gli scambi di comunicazioni anche al di fuori degli orari di lavoro attraverso dispositivi messi a disposizione dalla Società.

- e) all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
- f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

## **4.2 Violenza e molestie**

Con violenza e molestie si intende qualsiasi condotta – espressa in forma fisica, verbale o nonverbale – o la minaccia di porla in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefigga, causi o possa comportare un danno fisico, psicologico o economico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra la violenza e molestie:

- Le espressioni verbali o visive abusive, offensive o comunque improntate a confidenzialità non gradita e non collimante con la natura della connessione con l'interlocutore.
- Le espressioni verbali o visive che risultino denigratorie e offensive o comunque riferite a elementi identificativi della persona (etnia, nazionalità, religione, appartenenza politica, diversità mentale e fisica, condizione di salute, età e qualsiasi altro dato personale).
- Atti di bullismo, mobbing, o comportamenti tali da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, o qualsiasi altra forma di manipolazione o abuso psicologico.
- Il costruire un rapporto di fiducia e di connessione emotiva tramite cui manipolare, sfruttare o abusare di un'altra persona.
- La violenza fisica o la minaccia di violenza fisica.
- La molestia/stalking digitale/online.
- La violenza e le molestie di genere (definite di seguito).

## **4.3 Violenza e molestie di genere**

Con violenza e molestie di genere si intendono la violenza e molestie (come sopra definito) poste in essere nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Rientrano fra la violenza e molestie di genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La violenza perpetrata, in forma fisica e/o psicologica, nei confronti di una persona per motivi legati al suo genere, identità di genere o orientamento sessuale<sup>5</sup>, inclusa la violenza contro le donne e contro persone LGBTQIA+<sup>6</sup>, e gli atti persecutori, c.d. "stalking".
- La diffusione di immagini intime.
- Le molestie sessuali (definite di seguito) e la violenza sessuale, tentata o effettiva.

#### **4.4 Molestie sessuali**

Le molestie sessuali costituiscono un sottoinsieme di quelle di genere e includono qualsiasi condotta, a connotazione sessuale – espressa in forma fisica, verbale o non verbale –, o la minaccia di porla in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefigga di causare, causi o possa essere percepita come causa di violazione della dignità della Persona Molestata o di creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che la molestia sessuale sia accompagnata da minacce implicite od esplicite o da ricatti da parte di superiori gerarchici o di persone che possano comunque influire sulla costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra le molestie sessuali:

- Fissare in modo sessualmente suggestivo o fare gesti sessuali inappropriati;
- Utilizzare aneddoti, barzellette o racconti a sfondo sessuale o lascivo che mettano a disagio l'interlocutore;
- Esprimere nei confronti della persona valutazioni sulla sessualità o attrazione fisica, ofare commenti sessuali sull'aspetto, sull'abbigliamento o su parti del corpo;
- Fare commenti sprezzanti o degradanti sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere di una persona, o usare insulti con una connotazione di genere/sexuale;
- Contattare ripetutamente una persona a fini non lavorativi (ad es. telefonate o messaggistica insistente)oppure chiederle ripetutamente un appuntamento;
- Fare avance sessuali indesiderate;
- Inviare comunicazioni sessualmente suggestive in qualsiasi formato, o condividere o mostrare immagini o video sessualmente inappropriati in qualsiasi formato;
- Tocco indesiderato, incluso pizzicare, accarezzare, strofinare o sfiorare di proposito un'altra persona;
- Promettere vantaggi di qualsiasi tipo – personali o di lavoro – in cambio di favori sessuali;
- Minacciare ritorsioni o conseguenze negative di qualsiasi tipo – personali o di lavoro – laddove favori sessuali non vengano concessi.

<sup>5</sup> Con "genere" si intende l'insieme di ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per persone appartenenti ad un determinato sesso. Il genere è da distinguersi dal "sesso", inteso invece come sesso assegnato alla nascita, ossia l'insieme di caratteristiche fisiche e biologiche che contraddistinguono le femmine, i maschi e le persone intersex. Infatti, l'identità di genere di una determinata persona (intesa come l'esperienza soggettiva del percepire sé stessi come appartenenti a un genere)non necessariamente corrisponde al sesso assegnato alla nascita: quando l'identità di genere non corrisponde al sesso assegnato, si parla di persone trans/transgender. Con "orientamento sessuale" si intende l'attrazione fisica, romantica e/o emotiva che una persona prova nei confronti di altre persone, fra cui a titolo esemplificativo l'omosessualità, l'eterosessualità e la bisessualità.

<sup>6</sup> LGBTQIA+ è l'acronimo che indica rispettivamente lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali. Il "+" è un simbolo inclusivo che indica l'inclusione di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere non etero conformi.

## **5. POLITICA DELLA TOLLERANZA ZERO: PRINCIPI GENERALI**

Il Codice Etico adottato dalla LEYTON ITALIA SRL garantisce a tutte le persone che intrattengono rapporti con la Società, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro rispettose della dignità umana.

In linea con quanto previsto dal Codice Etico, LEYTON ITALIA SRL **vieta senza alcuna eccezione** ogni forma di violenza e molestie sul lavoro all'interno della società. La politica della tolleranza zero è fondata sui seguenti principi generali e imprescindibili:

- i.** La cultura aziendale è **basata sul rispetto, sulla professionalità, sulla non- discriminazione e sulle pari opportunità**.
- ii.** LEYTON ITALIA SRL **vieta la commissione di atti di violenza o molestie sul lavoro**, nei confronti delle Persone Tutelate. Le Persone LEYTON ITALIA SRL sono chiamate a rispettare e promuovere i principi contenuti nel presente documento e nel Codice Etico.
- iii.** Le Persone Tutelate **hanno il diritto** ad un luogo di lavoro libero dalla violenza e molestie. Le Persone LEYTON ITALIA SRL hanno la **responsabilità** di lavorare insieme per creare un ambiente di lavoro improntato sul rispetto, di supportare quanto possibile coloro che segnalano condotte o episodi di violenza e molestie e di cooperare nelle relative istruttorie. Il **Management del Gruppo e i datori di lavoro hanno il compito di promuovere una cultura di tolleranza zero** a qualsiasi tipologia di violenza e molestia sul lavoro e un ambiente di lavoro libero da esse e di **garantire la messa a disposizione di appositi canali di segnalazione per la tempestiva gestione** delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- iv.** **Ciascun membro della Direzione e/o dell'HR ovvero ciascun Manager, Team Leader o Coordinator ha il compito** di vigilare sul rispetto del presente documento da parte dei propri collaboratori, di diffonderne i principi, e di adottare misure per prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni.
- v.** Le Persone Tutelate sono **invitate a segnalare** incidenti/episodi di violenza o molestia sul lavoro di cui vengano a conoscenza, seguendo i canali di segnalazioni descritti al successivo capitolo 8. Tali segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, senza timore di ritorsioni, garantendo che nessun segnalante sia discriminato con effetti sulle condizioni di lavoro collegati alla segnalazione.
- vi.** Le Persone Tutelate hanno il **diritto alla vita privata e alla riservatezza**. Le informazioni segnalate ed emerse durante una eventuale istruttoria rimarranno confidenziali. Tale diritto va riconciliato con il diritto di essere informati di qualsivoglia pericolo presente sul luogo di lavoro.
- vii.** È fatto divieto commettere qualsiasi atto di **ritorsione o di vittimizzazione** nei confronti di Persone Segnalanti, Persone Molestate, Bystander, testimoni o informatori.
- viii.** Condotte da parte delle Persone LEYTON ITALIA che, a seguito di istruttoria, si stabilisce rientrino nella

definizione di violenza e molestie sul lavoro di cui al presente Allegato **saranno oggetto di misure adeguate, per assicurare l'interruzione della condotta e saranno sanzionate, in coerenza con quanto previsto negli strumenti normativi applicabili ivi inclusi quelli disciplinari.** Tutte le misure e azioni saranno intraprese tenendo in considerazione la tutela della Persona Molestata.

Verranno, inoltre, intrapresi rimedi contrattuali nei confronti di Terzi, nonché di tutte le Persone che svolgono attività lavorativa presso la Società indipendentemente dallo status contrattuale, che violino le disposizioni del presente Allegato a loro applicabili secondo le previsioni contrattuali, fra cui il cambio dell'interlocutore, il cambio del referente, la sospensione del servizio, la risoluzione del contratto, fino alle richieste di risarcimento danni.

## **6. PROGRAMMA DI PREVENZIONE**

La Convenzione 190 riconosce che la violenza e le molestie sul lavoro *“hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale dellapersona”*. Per questo si richiede che, tra le varie misure, siano identificati i pericoli e valutati i rischi relativi alla violenza e le molestie sul lavoro, e che siano adottate misure per prevenirli e tenerli sotto controllo.

Per questo motivo LEYTON ITALIA SRL si impegna ad istituire programmi di prevenzione e denuncia della violenza e delle molestie sul lavoro.

## **7. PROMOZIONE DI UNA CULTURA BASATA SUL RISPETTO: FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

A tutte le Persone LEYTON ITALIA SRL è richiesto un impegno ad agire nell'ambito della propria attività professionale nel rispetto del Codice Etico e dei valori e principi in esso contenuti.

Le Persone LEYTON ITALIA SRL devono essere informate e formate sui contenuti di questo Allegato, della Politica di Parità di Genere, il Codice Etico adottato e sulle normative applicabili in materia, nonché sulla responsabilità condivisa delle Persone LEYTON ITALIA SRL a promuovere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano. A tal fine, la Società assicura che i contenuti di questo Allegato siano inclusi nei programmi di formazione e informazione che con cadenza regolare vengono erogati a tutte Le Persone LEYTON ITALIA SRL, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la formazione periodica sul Codice Etico obbligatoria per tutti i dipendenti, inclusi in neoassunti;
- iniziative informative al fine di incrementare la sensibilizzazione sul tema;
- programmi di formazione in ambito Salute e Sicurezza, per quanto di competenza;

La partecipazione alla formazione costituisce, per i dipendenti della Società, corretto adempimento

dell'obbligazione contrattuale di lavoro. Il programma di formazione sarà definito e attuato in linea con un approccio basato sul rischio e considerando anche gli esiti del monitoraggio delle segnalazioni pervenute.

## **8. SEGNALAZIONI E ISTRUTTORIE INTERNE**

### **8.1 Segnalazioni**

La Società adotta e raccomanda alle sue Persone di adottare nei confronti delle persone che subiscono molestie o violenza sul lavoro un approccio scevro da ogni pregiudizio, per creare un ambiente di lavoro in cui le persone possano segnalare in modo confidenziale e sicuro eventuali episodi.

Qualunque Persona Tutelata che senta di essere stata soggetta a condotte che possano costituire violenza o molestia sul lavoro, al pari di qualsiasi Bystander, è invitata a segnalare tale circostanza tramite i canali messi a disposizione dall'azienda. A tal fine sono messi a disposizione gli appositi canali previsti D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 per il rispetto di quanto previsto dal Codice Etico.

Le segnalazioni inerenti a possibili violenze o molestie sul lavoro saranno gestite dall'HR e il Legal della Società. Il processo di gestione delle segnalazioni garantirà la equa tutela sia del segnalante che del segnalato; a tal fine, le segnalazioni dovranno dettagliare fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserita molestia o violenza ed essere effettuate con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

In ogni caso, le attività e le istanze svolte dalla Società sono autonome rispetto alle attività ordinarie poste in essere dalle autorità competenti o da altre strutture esterne di supporto, che possono sempre essere attivate dalle Persone Molestate.

### **8.2 Strumenti di supporto**

Le Persone LEYTON ITALIA SRL possono chiedere il supporto della funzione HR anche al fine di denunciare alle Forze dell'Ordine le violenze e/o molestie sul lavoro subite. Sono fatte salve le modalità di comunicazione relative agli eventi di Security previste dagli strumenti normativi in vigore e dall' ICS USER CHARTER.

In caso di episodi di violenza in atto che comportino rischi per l'incolumità personale, Le Persone LEYTON ITALIA SRL possono attivare gli stessi canali rivolgendosi direttamente al Manager e/o Direzione e/o HR.

Ai dipendenti della Società potranno essere riconosciuti permessi in coerenza con le disposizioni di legge applicabili e con quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. La valutazione sulla concessione dei permessi (modalità e quantificazione degli stessi) in relazione agli specifici casi, potrà essere effettuata da HR con il supporto di ulteriori funzioni Direzionali.